

Allegato 'B'



20662/05
25 OTT 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo MILEO - Presidente -

R.G.N. 13451/05

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -

Cron. 20662

Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -

Rep.

Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere -

Ud. 04/07/05

Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CASTELBOTTACCIO 108, presso lo studio
dell'avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentato e difeso
dall'avvocato FILIPPO GREGORIO, giusta delega in atti;



- **ricorrente** -

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., già FERROVIE DELLO
STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI
2005 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che
3191 lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 503/02 della Corte d'Appello di
SALERNO, depositata il 23/05/02 R.G.N. 362/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/05 dal Consigliere Dott. Guido
VIDIRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro depositato in data 19 novembre 1998, G.M., già alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato ed in quiescenza a decorrere dal 1 ottobre 1993, ritenendo di dovere godere di ferie in relazione a tale anno, chiedeva - giusta il disposto dell'art. 52 del contratto collettivo di categoria 1990/1992 (regolante la fattispecie di risoluzione del rapporto e di mancata fruizione delle ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore) - il riconoscimento del diritto all'indennità economica sostitutiva delle ferie, con condanna della società Ferrovie dello Stato al pagamento in suo favore della somma di lire 884.344.

Dopo che il giudice d'appello, ritenendola infondata aveva rigettato la domanda attrice, il M. ha proposto ricorso per cassazione, cui resiste con controricorso la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso G.M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.p.c. nonché erronea interpretazione dell'art. 52, comma 9, del c.c.n.l. dei ferrovieri 1990/1992, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109

Guido Kober

c.c. (primo motivo) nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1463 e ss. c.c. nonchè erronea interpretazione dell'art. 52, comma 5, del suddetto contratto, così come integrato e parzialmente modificato dall'art. 4.14 del contratto dei ferrovieri 1993/1995 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Sostiene in particolare il ricorrente che il giudice d'appello ha errato nell'interpretare il disposto degli artt. 52 e ss. del contratto collettivo di categoria perchè non ha tenuto nel dovuto conto che la norma pattizia subordinava il diritto all'intera misura delle ferie(32 giornate) alla circostanza che tra il 1 gennaio dell'anno in cui spetta il periodo completo di ferie e la data di risoluzione del rapporto vi fosse uno spazio temporale sufficiente - come nel caso di specie - per la completa fruizione delle ferie. Per di più il ricorrente sostiene che il lavoratore, in ragione della natura delle ferie, ha diritto ad una indennità sostitutiva senza dovere mettere in mora il datore di lavoro e che per il principio dell'onere della prova fissato in materia di obbligazioni dall'art. 1218 c.c. incombeva in ogni caso sul datore di lavoro(debitore della chiesta indennità) dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento, consistente nel mancato godimento

Paolo U. d. d. d.

delle ferie da parte del suo dipendente.

Il ricorso è fondato.

La questione sollevata con il ricorso è stata oggetto di numerose pronunzie di questa Corte di Cassazione che ha più volte ritenuto esente da vizi sollevabili davanti al giudice di legittimità decisioni dei giudici di merito che, in fattispecie analoghe a quelle ora in esame, hanno - ai sensi degli artt. 52, comma 9, del contratto collettivo di categoria 1990/1992, e 4, comma 14, del successivo contratto 1994/1995 - affermato che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato collocati in quiescenza per prepensionamento hanno comunque diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute in misura pari all'intero periodo annuale di ferie, non potendosi ritenere che la domanda di prepensionamento renda di per sè imputabile ai lavoratori il mancato godimento delle ferie stesse (cfr. tra le altre : Cass. 9 aprile 2003 n. 5515; Cass. 9 novembre 2002 n. 15776; Cass. 21 maggio 2002 n. 7451). Statuizione che va confermata in questa sede perchè, con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex art. 141 del 1990, come il M., l'impossibilità di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di

Giulio V. ...

prepensionamento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva di ferie non godute.

Ed invero, solo l'irragionevole rifiuto del lavoratore di accettare ogni soluzione offerta dal datore di lavoro vale ad estinguere il diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute, mentre allorquando è ravvisabile una colpa del datore di lavoro nella condotta negativa delle ferie il lavoratore può pretendere il risarcimento dei danni subiti, suscettibile di superare in entità l'indennità sostitutiva, mentre, infine, nei casi - come quelli regolati dalla contrattazione collettiva in oggetto - in cui non è ravvisabile alcuna colpa nè nella condotta del datore di lavoro nè in quella del lavoratore, risponde a corretti principi legali riconoscere il diritto alla indennità sostitutiva di ferie, in ragione del presidio costituzionale assicurato alle ferie al fine di consentire la reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore (art. 36 Cost.).

In ossequio agli enunciati principi, non contraddetti ma anzi sostanzialmente recepiti dalla richiamata contrattazione collettiva, questa Corte ritiene di non discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale, cui si

Giuseppe Biondi

è fatto riferimento, non essendo state addotte ragioni capaci di sminuirne la fondatezza.

La sentenza della Corte d'appello di Salerno va pertanto cassata ed, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito con l'accoglimento della domanda dal M. spiegata nel ricorso introduttivo della controversia davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Vallo della Lucania.

Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie la domanda proposta dal M. nel ricorso introduttivo della controversia. Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2005.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Gerardo Ucker

IL PRESIDENTE

Vincenzo Milleo

5
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-75 N. 533

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
25 OTT. 2005



oggi,
IL CANCELLIERE
Virgilio Saleffi